



Decreto Dirigenziale n. 97 del 07/12/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

L.R. N.54/85 E S.M. ED I. - ART. 28. - NORME DI ATTUAZIONE PRAE - ART. 33-
AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI INERTI ALLA
LOCALITA' GAVETELLE DEL COMUNE DI BUCCIANO - FOGLIO 5 - PART.LLE N. 98, 99
E 192. DITTA NUZZO PASQUALE. C.F.:NZZPQL38D23A024N.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con Sentenza n. 99/95 del 29.06.1995, divenuta esecutiva il 17.10.1995, si ordinava al sig. Nuzzo Pasquale il ripristino dello stato dei luoghi della cava in oggetto;
- b. che la ditta Nuzzo è risultata inadempiente rispetto a tutte le attività poste in essere nel tempo dall'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica di Benevento per il ripristino dello stato dei luoghi;
- c. che, con sopralluogo del 7.11.2007, il Comune di Bucciano, in riscontro proprio alla richiesta del predetto Ufficio della Procura del 22.02.2007, rilevava che la cava era "in fase di riempimento";
- d. che, successivamente, questo Settore, investito della problematica dalla stessa Procura con comunicazione del 12.09.2008 – prot. reg. n. 769823 del 17.09.2008, eseguiva un sopralluogo i cui esiti sono riportati nel verbale n. 763 del 9.10.2008, da cui si evince che non si è provveduto al ripristino ambientale dell'area;
- e. che questo Settore, con raccomandata del 18.11.2008 - prot. reg. n. 963945 e successiva diffida n. 55934 del 22.01.2009, ha ordinato alla ditta Nuzzo Pasquale d'adempiere all'art. 33 delle N.T.A. del P.R.A.E che prevede l'obbligo del recupero ambientale previa presentazione di specifica progettazione;
- f. che, in data 29.01.2009, la ditta ha trasmesso il progetto di recupero, unitamente alla prova di avvenuto deposito dello stesso presso il Comune di Bucciano, con richiesta d'autorizzazione;
- g. che, durante la fase istruttoria, sono state anche prodotte le comunicazioni n. 185690 del 4.03.2009 e n. 646086 del 16.07.2009 affinché il progetto potesse risultare conforme ai dettami della norma e potesse costituire concreto riferimento per l'espressione di parere in sede di conferenza;
- h. che, in data 22.02.2010 – prot. reg. n. 1590038 questo Ufficio ha indetto la Conferenza di Servizi per il giorno 18.03.2010 ai fini dell'acquisizione del parere e/o nulla osta di più Amministrazioni;
- i. che, successivamente alla seduta del 18.03.2010 se ne sono tenute altre tre, rispettivamente in data 20.04.2010, 19.05.2010 e 13.09.2010;
- j. che la conferenza di servizi, dopo vari differimenti adottati ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 e smi è stata dichiarata chiusa nella seduta del 13.09.2010, così come da relativo verbale prot.743203 del 14.09.2010, rinviando gli atti al procedimento amministrativo, ai sensi del comma 6 bis dell'art.14 ter della L.241/90 e smi.

RILEVATO:

- a. che il comune di Bucciano, in data 10.02.2009 prot. n. 832, ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per il recupero della cava, acquisita agli atti della Conferenza nella seduta del 20.04.2010; il Comune stesso, in riferimento a quanto emerso dalla seduta della Conferenza di Servizi del 13.09.2010, con nota n. 5539 del 16.09.2010 – prot. reg. n. 772827 del 27.09.2010, ha documentato l'avvenuto inoltro dell'autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e, successivamente, decorsi i 60 giorni in cui il Ministero stesso poteva esercitare la potestà di annullamento dell'atto autorizzativo, con nota n.6913 del 29.11.2010 – prot. reg. n.955017, ha comunicato testualmente *"che a tutt'oggi il Ministero dell'Ambiente non si è espresso in merito alla nota inviata da questo Ente in data 13/09/2010 prot. N. 5226"*;
- b. che l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri –Garigliano e Volturno, con nota n. 2525 del 19.03.2010 – prot. reg. n. 255100 del 23.03.2010, ha espresso parere favorevole al recupero ambientale della cava;
- c. che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento, con nota prot. n. 7753 del 20.04.2010 – prot. reg. n. 343220, ha espresso parere favorevole a condizione che:
 - c.1. *"le muracchie vengano realizzate a secco con pietrame non squadrate, a opera incerta, l'altezza del fronte fuoriterza non superi quella di un metro e non vengano realizzate le gavete previste al piede degli stessi"*;
- d. che l'Ente "Parco Regionale del Taburno Camposauro", con nota n. 257 del 3.05.2010, ha espresso parere favorevole al recupero ambientale della cava con le seguenti prescrizioni:
 - d.1. *"-sono vietati utilizzo di materiali tossici e pericolosi"*;
 - d.2. *"-l'intervento deve ricadere entro i limiti del perimetro di progetto e deve essere conforme all'art. 9 bis della L.R. n. 17/95"*.

Tale parere è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 19.05.2010;
- e. che la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, con nota prot. n. 6857 del 18.05.2010, ha espresso parere favorevole al recupero ambientale della cava *"a condizione che gli interventi siano*

seguiti da personale tecnico-scientifico dell'Ufficio Archeologico di Montesarchio. Il committente dovrà pertanto concordare con l'Ufficio Archeologico di Montesarchio (tel. e fax 0824/834570) la data di inizio dei progettati lavori, comunicando altresì i nominativi del responsabile tecnico del cantiere e della ditta esecutrice per i controlli di rito. Qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche o si rendessero necessari ulteriori accertamenti, questo Ufficio disporrà le indagini del caso, con oneri a carico della Committenza."

Tale parere è stato acquisito agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 19.05.2010;

- f. che la Comunità Montana del Taburno, con nota n. 2482 del 24.05.2010 – prot. reg. n. 470131 del 31.05.2010, ha trasmesso la comunicazione dello STAP Foreste Di Benevento prot. n. 43257 del 19.01.2010 con la quale si rappresenta che il sito di cava è escluso dalle aree soggette a vincolo idrogeologico;
- g. che in data 21.04.2010 – prot. reg. n. 35370 del 22.04.2010, la ditta Nuzzo Pasquale, nel trasmettere l'istanza di Valutazione di Incidenza, ha inviato anche specifica dichiarazione di non assoggettabilità alla V.I.A. Questo Settore, verificata la dichiarazione e gli elaborati progettuali, ha ritenuto che il progetto, non contemplando fasi di estrazione ma solo attività di recupero ambientale, corrispondesse alla fattispecie prevista al punto VI.E dell'allegato C del Regolamento regionale n.2/2010 – "Disposizioni in materia di V.I.A.", e pertanto potesse essere escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- h. che, con D.D. n. 934 del 2.09.2010, Il Settore Tutela dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:
 - h.1. eseguire il riempimento della cava nel rispetto delle disposizioni di legge previste dagli artt. 183 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998; in particolare devono essere definite le modalità e/o le tecniche attraverso le quali escludere che nel materiale utilizzato vi sia presenza di elementi tossico-nocivo e/o di metalli pesanti (determinazione dei test di cessione ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 186/2006) in concentrazioni superiori ai limiti previsti normativamente, al fine di evitare fenomeni di percolazione e/o di inquinamento da materiali tossici e da materiali pesanti;*
 - h.2. trasmettere la documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, affinché possa essere in continuum verificato il rispetto della suddetta prescrizione, ed al fine di garantire che, qualora fosse previsto il ricorso a materiali diversi da terre e rocce di scavo, il loro utilizzo venga preventivamente autorizzato dal Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;*
 - h.3. realizzare le fascinate seguendo le indicazioni del "Regolamento di Ingegneria Naturalistica" (approvato con D.G.R. Campania n. 3417/2002) e con le dovute accortezze necessarie a garantire che il materiale conservi le proprie capacità vegetative, in particolare:*
 - h.3.1. la scelta del materiale vegetale vivo da utilizzare sia effettuata sulla base di un'analisi agronomica che tenga conto delle condizioni meteorologiche, climatiche, pedologiche nonché delle finalità precipue dell'intervento. In ogni caso è da evitare l'utilizzo del Salix alba (salice bianco) che, considerate le notevoli dimensioni che può raggiungere, potrebbe influire negativamente sulla statica e sugli equilibri della muratura a secco;*
 - h.3.2. effettuare il taglio delle specie da utilizzare rigorosamente durante il periodo di riposo vegetativo;*
 - h.3.3. reperire il materiale vegetale vivo in luoghi prossimi al sito di intervento e porlo in opera nel più breve tempo possibile. Se ciò non fosse realizzabile, attuare le precauzioni possibili per mantenerlo in condizioni ottimali sia durante il trasporto (adottando tutte le precauzione per evitare essiccamenti o disidratazioni) sia durante lo stoccaggio in cantiere (riparo dal sole, dal vento, dal gelo, da condizioni di aridità) e perlomeno con la parte basale immersa in acqua o quasi totalmente ricoperto da terreno umido;*
 - h.4. eseguire la piantumazione lungo i terrazzamenti senza prevedere l'utilizzo delle specie arboree di Quercus petraea (rovere), in quanto non si configurerebbe come un inserimento coerente nel contesto paesaggistico e vegetazionale caratterizzato dalla presenza esclusiva di seminativi, uliveti e dall'assenza di specie arboree ed arbustive consociate;*
 - h.5. eseguire gli interventi tenendo conto del periodo di riposo vegetativo delle piante, nonché del ciclo biologico delle specie di rettili presenti nell'area ed in particolare dei periodi di riproduzione (come previsto nella relazione di incidenza);*

h.6. eseguire l'intervento di costruzione dei muretti a secco limitatamente nel periodo invernale (come previsto nella relazione di incidenza).

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 982419 del 07/12/2010
- b. della nota prot.982426 del 07/12/2010 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

CONSIDERATO:

- a. che il progetto di recupero ambientale della cava, sul quale si sono espressi favorevolmente gli Enti interessati alla Conferenza di Servizi, è costituito, nello specifico, dai seguenti elaborati che, di fatto, illustrano l'esecuzione del progetto nel rispetto delle norme del PRAE:
 - a.1. Studio di incidenza redatto ai sensi del DPR n. 357/1997;
 - a.2. Tavola 1 – Relazione tecnica- computo metrico;
 - a.3. Tavola 1/a – Cartografia;
 - a.4. Tavola 2 – Planimetria delle stato di fatto;
 - a.5. Tavola 3 – Stato di fatto – sezioni;
 - a.6. Tavola 4 – Progetto di sistemazione;
 - a.7. Tavola 5 – Ipotesi di progetto – sezioni;
 - a.8. Tavola 6 – Particolare costruttivo;
 - a.9. Relazione geologica – studio di compatibilità idrogeologica;
- b. Il progetto di recupero ambientale risulta articolato in n. 4 fasi, per le quali si prevede un periodo complessivo di anni 2 per la loro esecuzione; in particolare, sono state pianificate una fase di rinterro, una fase di realizzazione delle murature a secco, una fase di regimazione delle acque superficiali ed una di piantumazione;
- c. il progetto, nelle sue linee di sistemazione finale, persegue i criteri di ricomposizione ambientale previsti dal PRAE, ricostruendo i caratteri ambientale esistenti prima dello sfruttamento della cava;
- d. la cava si sviluppa su di una superficie di mq. 9.620,00 ed è previsto un impiego di materiale ai fini del riempimento e del ripristino dello stato dei luoghi pari a mc. 200.656,30.

RITENUTO:

- a. che sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale attese anche le autorizzazioni e i pareri favorevoli di tutti gli Enti interessati alla Conferenza di Servizi indetta in data 22.02.2010 – prot. reg. n. 1590038.

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l'art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 del Commissario ad Acta e succ.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelle e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, al sig. Nuzzo Pasquale nato ad Acerra (NA) il 23.04.1938 e residente in Airola alla Via Fossa Arena (Parco D'Agostino):

1. ai sensi dell'art. 33 delle N.A. del PRAE, l'autorizzazione al recupero ambientale della cava abusiva sita alla località Gavetelle del Comune Bucciano interessante le particelle 98, 99 e 192 del fg. 5, per una superficie di mq 9.620,00 e per un volume di rinterro pari a mc. 200.656,30;
2. che la durata dei lavori di recupero ambientale dell'intero sito di cava è fissata, secondo il cronoprogramma, in anni 2 (due), per cui la scadenza della presente autorizzazione è stabilita al 31.12.2012;
3. che gli elaborati descrittivi e progettuali del recupero ambientale, dettagliatamente elencati nei "CONSIDERATO", sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; gli stessi

- elaborati dovranno essere tenuti a disposizione, unitamente al provvedimento di autorizzazione, presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli degli Enti preposti;
4. che le prescrizioni contenute nei pareri favorevoli degli Enti, testualmente richiamate nei "RILEVATO", costituiscono elemento pregnante della presente autorizzazione e vanno pedissequamente osservate;
 5. che, in particolare, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al D.D. n. 934 del 2.09.2010 del Settore Tutela dell'Ambiente di seguito trascritte:
 - 5.1. eseguire il riempimento della cava nel rispetto delle disposizioni di legge previste dagli artt. 183 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998; in particolare devono essere definite le modalità e/o le tecniche attraverso le quali escludere che nel materiale utilizzato vi sia presenza di elementi tossico-nocivo e/o di metalli pesanti (determinazione dei test di cessione ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 186/2006) in concentrazioni superiori ai limiti previsti normativamente, al fine di evitare fenomeni di percolazione e/o di inquinamento da materiali tossici e da materiali pesanti;**
 - 5.2. trasmettere la documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, affinché possa essere in continuum verificato il rispetto della suddetta prescrizione, ed al fine di garantire che, qualora fosse previsto il ricorso a materiali diversi da terre e rocce di scavo, il loro utilizzo venga preventivamente autorizzato dal Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento;**
 - 5.3. realizzare le fascinate seguendo le indicazioni del "Regolamento di Ingegneria Naturalistica" (approvato con D.G.R. Campania n. 3417/2002) e con le dovute accortezze necessarie a garantire che il materiale conservi le proprie capacità vegetative, in particolare:
 - 5.3.1. la scelta del materiale vegetale vivo da utilizzare sia effettuata sulla base di un'analisi agronomica che tenga conto delle condizioni meteorologiche, climatiche, podologiche nonché delle finalità precipe dell'intervento. In ogni caso è da evitare l'utilizzo del *Salix alba* (salice bianco) che, considerate le notevoli dimensioni che può raggiungere, potrebbe influire negativamente sulla statica e sugli equilibri della muratura a secco;
 - 5.3.2. effettuare il taglio delle specie da utilizzare rigorosamente durante il periodo di riposo vegetativo;
 - 5.3.3. reperire il materiale vegetale vivo in luoghi prossimi al sito di intervento e porlo in opera nel più breve tempo possibile. Se ciò non fosse realizzabile, attuare le precauzioni possibili per mantenerlo in condizioni ottimali sia durante il trasporto (adottando tutte le precauzione per evitare essiccamenti o disidratazioni) sia durante lo stoccaggio in cantiere (riparo dal sole, dal vento, dal gelo, da condizioni di aridità) e perlomeno con la parte basale immersa in acqua o quasi totalmente ricoperto da terreno umido;
 - 5.4. eseguire la piantumazione lungo i terrazzamenti senza prevedere l'utilizzo delle specie arboree di *Quercus petraea* (rovere), in quanto non si configurerebbe come un inserimento coerente nel contesto paesaggistico e vegetazionale caratterizzato dalla presenza esclusiva di seminativi, uliveti e dall'assenza di specie arboree ed arbustive consociate;
 - 5.5. eseguire gli interventi tenendo conto del periodo di riposo vegetativo delle piante, nonché del ciclo biologico delle specie di rettili presenti nell'area ed in particolare dei periodi di riproduzione (come previsto nella relazione di incidenza);
 - 5.6. eseguire l'intervento di costruzione dei muretti a secco limitatamente nel periodo invernale (come previsto nella relazione di incidenza).
 6. che, preliminarmente all'inizio dei lavori, va verificata l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute agli artt. 38, 39 e 40 delle NdA del PRAE, redigendosi, in particolare, apposito "verbale di delimitazione" dell'area autorizzata così come da comma 6 dello stesso art. 40 delle Norme;
 7. che, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, l'esercente è tenuto a darne comunicazione a questo Settore, indicando, tra l'altro, le nomine del Direttore responsabile di cava e di tutte le figure responsabili addette alla sicurezza in cava, redigendo apposito D.S.S. previsto dal D.Lgs n.624/96;
 8. sono autorizzati i soli lavori di recupero ambientale, vietandosi categoricamente qualunque altra attività che possa configurarsi come coltivazione di cava;
 9. i materiali idonei al recupero ambientale sono quelli indicati all'art. 52 delle N.A. del PRAE e per gli stessi va certificato l'impiego secondo il disposto legislativo di cui all'art. 186 del D. lgs. n.152/2006 e s. m. ed i., così come, peraltro, già prescritto dal Settore Tutela dell'Ambiente con il Decreto n. 934 del 2.09.2010 e riportato ai precedenti punti 5.1. e 5.2.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma di procedura;
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP. – Napoli;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
 - 1.1.7. Alla Regione Campania - Settore Tutela dell'Ambiente – Napoli;
 - 1.1.8. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Bucciano;
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. Alla Comunità Montana del Taburno;
 - 1.2.4. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 - 1.2.5. Al Comando Carabinieri Stazione di Airola;
 - 1.2.6. Al Comune di Airola (BN) per la notifica al Sig. Nuzzo Pasquale nato ad Acerra (NA) il 23.04.1938 e residente in Airola alla Via Fossa Arena (Parco D'Agostino).
 - 1.2.7. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio